



Comune di Lecco

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 27.07.2020,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 07.11.2022

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Titolo II - LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate

ARTICOLO 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

ARTICOLO 4 - Aliquote, tariffe, prezzi

ARTICOLO 5 - Agevolazioni ed esenzioni

ARTICOLO 6 - Le attività di accertamento e riscossione

ARTICOLO 7 - Modalità di versamento

ARTICOLO 8 - Attività di verifica e di controllo

ARTICOLO 9 - Poteri ispettivi

ARTICOLO 10- Sanzioni

ARTICOLO 11 - Rimborsi per le entrate tributarie

ARTICOLO 12 -Rimborsi per le entrate extratributarie

TITOLO III - INTERPELLO, AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I

ARTICOLO 13 - L'Interpello

ARTICOLO 14 - Il procedimento

ARTICOLO 15 - Effetti dell'interpello

Capo II

ARTICOLO 16 –L'Autotutela

ARTICOLO 17 –Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

ARTICOLO 18 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o su istanza di parte

ARTICOLO 19 - Oggetto dell'annullamento

ARTICOLO 20 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela

ARTICOLO 21 – Il procedimento

ARTICOLO 22 – L'autotutela parziale

Capo III

ARTICOLO 23 – L'Accertamento con adesione

ARTICOLO 24 – Avvio del procedimento

ARTICOLO 25 – Avvio del procedimento d'ufficio

ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

ARTICOLO 27 – Verbale di adesione

ARTICOLO 28 – Perfezionamento dell'adesione

ARTICOLO 29 – Gli effetti del perfezionamento dell'adesione

ARTICOLO 30 – Il mancato perfezionamento dell'adesione

Titolo IV – IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 31 – Ambito di applicazione

ARTICOLO 32 – Cause ostative

Titolo V – LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 33 – Oggetto ed ambito di applicazione

ARTICOLO 34 – L'avviso di accertamento esecutivo

ARTICOLO 35– L'avviso di accertamento esecutivo "secondario"

ARTICOLO 36– Il trasferimento del carico da riscossione

ARTICOLO 37 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

ARTICOLO 38 – Le modalità di rateazione

ARTICOLO 39– Gli oneri di riscossione

ARTICOLO 40– Gli interessi di mora

ARTICOLO 41– Accesso all'anagrafe tributaria

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

4. Al fine di cui al co.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, vengono, altresì, introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- diritto di interpello, ex art.11, L 212/2000;
- accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 218/1997, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria;
- autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da evidente illegittimità o infondatezza.

Titolo II

LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta municipale propria;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- altri tributi previsti o istituiti con legge.

ARTICOLO 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti.

2. I regolamenti hanno efficacia nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta, invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

ARTICOLO 6–Le attività di accertamento e riscossione

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:

a. direttamente dall'ente;

b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs 267/2000;

c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 446/1997 e alla L 160/2019.

2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.

3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie, previste al comma 1, sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 7 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, riferibili al medesimo contribuente e al medesimo tributo, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà. Non è ammessa la compensazione di un credito con un debito derivante da accertamento tributario.

3. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 25,82 per ogni periodo d'imposta, salvo che i regolamenti disciplinanti il singolo tributo o entrata non indichino diversamente. Tale disposizione non si applica

qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

4. Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma, salvo che i regolamenti disciplinanti il singolo tributo non indichino diversamente.

ARTICOLO 8 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 e sue successive modificazioni.

3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

ARTICOLO 9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 10 - Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione del tributo, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 11 – Rimborsi per le entrate tributarie

Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro i termini di decadenza previsti dalla legge, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

TITOLO III

INTERPELLO, AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I

ARTICOLO 13 - L'interpello

1. Il diritto di interpello, la cui disciplina è contenuta nell'art.11 della L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) oltretutto nel D.Lgs 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. I soggetti legittimati possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 co.1 della L.212/21000.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie.

ARTICOLO 14 - Il procedimento

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 co. 2 del D.Lgs.156/15 e deve contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15.

3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15.

4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15.

5. La presentazione di un'istanza di interpello ai sensi dell'art.11 co. 5 della L.212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

ARTICOLO 15 -Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.

2. Ai sensi dell'art.11 co. 3 della L.212/2000:

a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione – da parte del Comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;

b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri da parte dell'istante.

3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo II

ARTICOLO 16 – Autotutela sostitutiva

1. Il Comune applica, nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da evidente illegittimità o infondatezza.

ARTICOLO 17-Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Nella soggetta materia, tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

ARTICOLO 18 -Ipotesi di annullamento d'ufficio o su istanza di parte

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento, in via di autotutela, sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, ovvero, in caso di:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- evidente errore materiale del contribuente.

ARTICOLO 19 -Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

2. L'Ente, laddove sussistano i presupposti, procede, altresì, in autotutela all'annullamento di un precedente provvedimento di annullamento, in applicazione della c.d. autotutela in malam partem, la cui applicabilità anche ai tributi locali costituisce *jus receptum*.

ARTICOLO 20 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato (giudicato sostanziale e non formale), favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto.

2. Costituisce, altresì, causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato, senza contestazioni da parte del contribuente, i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procederà all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta, in tal senso, alcuna istanza da parte del contribuente.

ARTICOLO 21 – Il procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. L'avvio del procedimento può avvenire su istanza del contribuente o d'ufficio.
3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 22 – L'autotutela parziale

1. Il potere di annullamento in via di autotutela consiste anche nella rettifica in diminuzione della pretesa impositiva laddove risulti parzialmente infondata.
2. In tali casi, si procederà con l'invio al contribuente di una comunicazione in rettifica.
3. Se l'opportunità di procedere alla parziale rettifica dell'atto sorge nel corso di un contenzioso già instaurato, l'Ufficio ne darà atto nei propri scritti difensivi.

Capo III

ARTICOLO 23 -Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, fatto salvo l'art.5-ter, del medesimo decreto legislativo che non trova applicazione.
2. L'accertamento con adesione è ammesso esclusivamente con riguardo alla materia concordabile e la relativa istanza è, quindi, inammissibile relativamente a tutte le altre fattispecie, comprese le ipotesi di esenzioni e/o agevolazioni. In particolare, il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'Ufficio, per dar corso all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

ARTICOLO 24 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
 - su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 25 – Avvio del procedimento d'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o a mezzo pec, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono, invece, invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

La richiesta potrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo posta con raccomandata con A.R. o a mezzo pec.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.

2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa (dalla data di invio se spedita a mezzo posta o a mezzo pec), sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione salvo che il contribuente non proponga il differimento presentando istanza motivata.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 27 – Verbale di adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del procedimento.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ARTICOLO 28 – Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto previsto dal successivo articolo 38.
3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 29 – Gli effetti del perfezionamento dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
3. Nei casi di perfezionamento dell'adesione, cui non segue l'integrale pagamento da parte del contribuente delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'Ufficio procede alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché all'applicazione della sanzione di cui all'art.13, D.Lgs 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

ARTICOLO 30 – Il mancato perfezionamento dell'adesione

1. Nei casi di mancato pagamento, nei termini di legge, delle somme dovute o della prima rata acquisterà efficacia l'avviso di accertamento originariamente notificato.

Titolo IV – IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 31 – Ambito di applicazione

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

ARTICOLO 32 – Cause ostative

1. L'invio di questionari e/o richiesta di chiarimenti, oltreché la notifica di ogni atto nel quale si rappresenta al contribuente la pretesa impositiva, costituisce attività ostativa all'accesso all'istituto del ravvedimento.

Titolo V – LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 33 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 34 – L'avviso di accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 emessi e notificati a decorrere dal 01 gennaio 2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'atto di cui al comma 792 non è, invece, suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.
6. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.

In tali casi, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

ARTICOLO 35– L'avviso di accertamento esecutivo "secondario"

1. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi primari è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:

-in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

-in caso di definitività dell'atto impugnato.

L'Ente Locale procederà, altresì, all'emissione e notifica dell'avviso di accertamento esecutivo "secondario" con natura meramente liquidatoria nei seguenti casi:

- sentenza di parziale accoglimento;
- conciliazione giudiziale, ex art.48-ter, D.Lgs 546/1992;
- reclamo mediazione, ex art.17-bis, D.Lgs 546/1992,
- annullamento parziale in autotutela.

In tali casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.

Resta fermo che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

ARTICOLO 36 – Il trasferimento del carico da riscossione

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata, per centoventi giorni se la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
4. La sospensione non opera:
 - nei casi di adozione di misure cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
 - nei casi di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
 - nei casi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
6. Decorso un anno dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ARTICOLO 37 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

1. Per gli avvisi di accertamento per importi, ad atto, non superiori a 10.000,00 euro, prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive, l'Ente procederà alla notifica di un sollecito di pagamento, nel quale si specificherà che se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

ARTICOLO 38 – Le modalità di rateazione

A. DISPOSIZIONI GENERALI

La rateizzazione e/o la dilazione di pagamento, salvo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, si applicano ai debiti di natura patrimoniale che tributaria.

Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), né si applicano alle entrate derivanti dal pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.

Tutte le attività previste dal presente articolo sono gestite dal Funzionario Responsabile della risorsa di entrata.

B. DEBITI DI NATURA PATRIMONIALE

1. Nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del servizio e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

2. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni e modalità:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- b) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
- c) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
- d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- e) durata del piano rateale fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- f) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00).

4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

3. per i debiti superiori ad € 25.000,00, o per i debiti compresi tra € 10.000,00 ed € 25.000,00 in caso di dilazione superiore ad un anno, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Tale garanzia dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

4. Il Funzionario Responsabile della risorsa può richiedere apposite garanzie anche per importi inferiori a quelli indicati nel precedente comma nel caso in cui il soggetto richiedente sia già stato raggiunto da provvedimenti di riscossione coattiva per il mancato pagamento di altre entrate comunali.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle condizioni di cui sopra.

C. DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

1. Per i debiti di natura tributaria riguardanti gli avvisi di accertamento, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, ivi compresa la sanzione in forma agevolata (se la richiesta è presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento) secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti e più tributi. In tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni e modalità:

- g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- h) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
- i) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà

ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;

- j) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
- k) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- l) durata del piano rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili come;
 - 1. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - 2. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - 3. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - 4. da euro 3.000,01 a euro 10.000,00 da tredici a trentasei rate mensili;
 - 5. oltre euro 10.001,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
- m) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00)

4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Per debiti superiori ad € 50.000,00 il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza 6 mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. Tale garanzia dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

6. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento dell'importo rateizzato fino a tre mesi, con applicazioni degli interessi maturati, salvo il rispetto di termini prescrittivi e decadenziali.

ARTICOLO 39 – Gli oneri di riscossione

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ARTICOLO 40– Gli interessi di mora

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora la cui misura è determinata dal Comune con apposito regolamento sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.

ARTICOLO 41– Accesso all’anagrafe tributaria

Ai fini della riscossione, anche coattiva, gli Enti, secondo quanto disposto dalla L.160 del 27/12/2019, art.1,co.791, lett.a), sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria. Restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico (PRA).

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42- Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché i regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali e il Regolamento di Contabilità dell’Ente.